Contratto Italiano
per Sottoprodotti della Lavorazione Nazionale
del Frumento Tenero e Duro n. 131

(Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr)

(in vigore dal 1° maggio 1989)
(Franco camion e/o altro veicolo)

Redatto a ..... il .....
a conferma del contratto gia' stipulato fra le parti.

Venditore: .....
Compratore: .....
Mediatore: .....
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di …
e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.
Merce: .....
Qualita':
a) secondo "campione reale" - identificato ..... - a mani .....
a) secondo "campione tipo" - identificato ..... - a mani .....
a) secondo "denominazione" ..... con caratteristiche .....
Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantita'/quintali:.....
(in difetto di indicazione tassativa, e' tollerata una esecuzione in piu' o in meno del 2 % della quantita' contrattata)
Epoca di Consegna/Spedizione: .....
Epoca di Ritiro: .....
Prezzo: .....
Merce resa franco:.....
Imballo: ..... confezione del peso di .....
Pagamento: .....
Mediazione: .....
Condizioni particolari: .....
.....

CONDIZIONI GENERALI

Le Condizioni Generali del presente contratto sono state revisionate dal 1° settembre 2002 .
LASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI OTTENUTI DALLA MACINAZIONE DEL FRUMENTO TENERO E DURO
Le denominazioni-tipo dei prodotti e le rispettive caratteristiche sono cosi' definite:

PRODOTTI	Ceneri s.t.q. max.	Fibra s.t.q. max.	Amido s.t.q. min.	Umidita' - % base	Umidita' - Punti di tolleranza con abbuono	Umidita' - Limite di rifiuto
Crusca Tenero	6,30	11,40	---	15,50	0,50	16,00
Crusca Duro	6,80	12,20	---	15,50	0,50	16,00
Cruschello Tenero	5,50	10,60	---	15,00	0,50	15,50
Cruschello Duro	6,00	11,50	---	15,00	0,50	15,50
Tritello Tenero	5,10	7,60	---	15,00	0,50	15,50
Tritello Duro	5,50	8,90	---	15,00	0,50	15,50
Farinaccio Tenero	3,80	4,20	31,00	15,00	0,50	15,50
Farinaccio Duro	4,20	5,10	31,00	15,00	0,50	15,50
Farinetta Tenero	2,60	3,00	42,00	15,00	0,50	15,50
Farinetta Duro	2,60	3,00	42,00	15,00	0,50	15,50

TOLLERANZE ED ABBUONI

a) Le caratteristiche dei "cubettati", compravenduti alla condizione generica senza riferimento al prodotto specifico, sono riferibili rispettivamente al prodotto "crusca" se di frumento tenero e al prodotto "cruschello" se di frumento duro.
b) Gli abbuoni, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto o frazione secondo le seguenti indicazioni:
- *Ceneri-Fibra* = E' tollerata una eccedenza di 0,50/ punto sul valore massimo ammesso, con abbuono proporzionale del 2%. Oltre tale limite il valore della merce sara' rapportato al prodotto immediatamente inferiore.
- *Amido* = Farinaccio : E' tollerata una deficienza di tre punti percentuali sul valore minimo ammesso, con abbuono proporzionale: dell'1% sul primo punto; dell'1,50% sul secondo punto; del 2% sul terzo punto. Oltre tale limite il compratore può esercitare il diritto di rifiuto.
- *Amido*= Farinetta : Oltre il limite di tolleranza previsto dalla metodica, il compratore può esercitare il diritto di rifiuto.
- *Umidita'*= La tolleranza specificata e' regolata con abbuono proporzionale dell'1%. L'umidita' base di tutti i prodotti "cubettati" e' stabilita al 15%. E' tollerata una eccedenza di 0,50/punto, con facolta' di rifiuto oltre tale limite.
- *Impurita' nulle* = Sono tollerate nel limite massimo del 2% senza abbuono.

c) Qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.

RISCHI DI VIAGGIO

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore).
Il compratore e' tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili all'effettuato trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantita' da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.

ARBITRATO IRRITUALE

Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validita', esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sara' obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalita' di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato. La richiesta dell'arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione….:
a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualita' e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facolta' di richiedere all' Associazione…. l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa.

CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

Nessuna delle parti potra' adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.

IL COMPRATORE	IL MEDIATORE	IL VENDITORE
espressamente accetta		espressamente accetta
la clausola compromissoria		la clausola compromissoria
.....	.....	.....